

somma non si legge in alcuna delle stime del CTU). Tale formulazione delle conclusioni, proprio in quanto contenente espresso rimando ad uno specifico calcolo del CTU, non conduce invero a ravvisare una riduzione della domanda, ma si appalesa come frutto di mero errore materiale.

Pertanto, riconoscendosi qui come corretto il dovuto stimato dal CTU in ipotesi 2 (inferiore se pur di poco di quanto alla ipotesi 1 invocata da parte attrice), il relativo importo va interamente riconosciuto, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo (2033 c.c.)

La Banca vuole infine che il pagamento di somme, quali quelle oggi ripetute dalla attrice, sia da qualificare pagamento di obbligazioni naturali, dunque irripetibili.

Non si vede tuttavia quale "adempimento di doveri morali e sociali" ex art. 2034 c.c. sia da ravvisarsi in questi pagamenti, avvenuti in forza di quantificazione e prelievo unilaterale da parte della percipiente, avvenuti in assenza di validi patti e usi normativi.

Segue dunque pronuncia in dispositivo, con le spese – di CTU, come liquidate, nonché di CTP documentate in nota proforma del dr. Quarantotto depositata con la memoria conclusionale di replica, che costituiscono anch'esse spese di difesa – nonché legali, al seguito.

Esse si liquidano alla tariffa vigente (Cass. SSUU 17406/12) tenuto conto della complessità della materia. Spetta poi al difensore che ha fatto la rituale dichiarazione la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

- 1) Condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di euro 65.149,93 oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;
- 2) Pone a carico di parte convenuta le spese di CtU come liquidate in causa, le spese di CTP di parte attrice per euro 3.119,44 imponibili, le spese legali di parte attrice, per euro 11.000,00 in compensi, 508,00 per spese, oltre IVA e CPA
- 3) Distrae dette spese a favore del difensore di parte attrice

San Donà di Piave, 5/11/12

MINUTA DEPOSITATA IN CANCELLERIA
IL 5 NOV. 2012
IL PERIZIONARIO
Annalia Bassetto

IL TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE DISTRICTUALE DI SAN DONÀ DI PIAVE
20 NOV. 2012
DEPOSITATO
IL CANCELLIERE C1
Annalia Bassetto

Il Giudice

Dr. Lina Tosi

